



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA PROPOSTA
1800	01/12/2025	SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA	218	28/11/2025

OGGETTO: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO PAOLO MAURENSIG DEL COMUNE DI TAVAGNACCO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2025-GIUGNO 2030 - CIG B7F1066A3C. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA ARTEMEDIA SRL C.F. E P.I. 02578130300.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ISTRUZIONE - CULTURA - DEMOGRAFICO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 16.07.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 24.07.2024 si è preso atto del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 – 2027;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 19.11.2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). 2025 – 2027;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 18.12.2024 si è preso atto della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). 2025 – 2027;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 18.12.2024 è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato 2025-2027 e i relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 14.01.2025 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2025 – 2027 parte finanziaria;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 25.03.2025 è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2025 – 2027;

RICHIAMATA la determinazione n. 1378 del 25.09.2025 con la quale la Concessione della gestione del Teatro Paolo Maurensig del comune di Tavagnacco per il periodo settembre 2025-giugno 2030 (CIG B7F1066A3C), è stata aggiudicata all'operatore economico Fondazione Luigi Bon ETS, avente sede legale in Via Patrioti, n. 29 a Tavagnacco (UD), C.F. 80002530303 e P.I. 01614080305;

RILEVATO che con nota del 24.10.2025 (prot. com.le n. 25.538 del 27.10.2025), successivamente integrata con note assunte al protocollo dell'Ente al n. 28.402 del 26.11.2025 e n. 28.682 del 28.11.2025, la ditta concessionaria Fondazione Luigi Bon ETS ha inoltrato richiesta di autorizzazione al subappalto per "servizi complementari di sala durante gli spettacoli, di accesso e di custodia, gestione delle emergenze, assistenza tecnica e logistica e servizio di pulizie ordinarie" alla ditta ARTEMEDIA S.R.L. con sede in Via Cuneo, 19, 33100 Udine (UD), C.F. e P.IVA 02578130300, per l'importo stimato di € 167.500,00 (comprensivo di € 6.700,00 per oneri di sicurezza), previa formalizzazione del provvedimento autorizzativo;

CONSIDERATO che la ditta concessionaria Fondazione Luigi Bon ETS ha regolarmente dichiarato in sede di offerta di avvalersi della facoltà di subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 7.2 % in relazione a "SICUREZZA, PORTIERATO, TECNICO, PULIZIA, BIGLIETTERIA, GUARDAROBA";

VISTA la documentazione presentata dalla ditta concessionaria Fondazione Luigi Bon ETS ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto e la successiva documentazione integrativa, conservata agli atti (prot. com.le n. 25.538 del 27.10.2025 e prot. com.le n. 28.402 del 26.11.2025) ovvero:

- il Contratto tra la ditta concessionaria Fondazione Luigi Bon ETS (C.F. 80002530303 e P.I. 01614080305) e la ditta subappaltatrice ARTEMEDIA S.R.L. (C.F. e P.IVA 02578130300),

sottoscritto dalle parti, per l'affidamento dei servizi complementari di sala durante gli spettacoli, di accesso e di custodia, gestione delle emergenze, assistenza tecnica e logistica e servizio di pulizie ordinarie, per l'importo stimato di € 167.500,00 (comprensivo di € 6.700,00 per oneri di sicurezza), come indicato nella richiesta di autorizzazione di subappalto;

- copia polizza RCT e RCO della ditta subappaltatrice ARTEMEDIA S.R.L. e quietanza premio con scadenza 31.12.2025;
- dichiarazioni compilate e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta subappaltatrice ARTEMEDIA S.R.L. quali dichiarazione del possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94-95 D. Lgs. 36/2023 (modello DGUE), dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi, dichiarazione ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, dichiarazione possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, dichiarazione di rinuncia al diritto di percepire il corrispettivo del contratto di subappalto direttamente dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 119, c. 12, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;

VISTA altresì la documentazione acquisita d'ufficio riferita alla ditta subappaltatrice ARTEMEDIA S.R.L.:

- la verifica nel casellario ANAC delle annotazioni riservate sugli Operatori Economici tramite consultazione telematica di data 3.11.2025;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito tramite piattaforma online dedicata, numero protocollo INPS_48421711 con scadenza validità al 21.3.2026;
- la visura camerale tramite consultazione telematica in data 29/10/2025;
- il Certificato del casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. 313/2002;
- la verifica della regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Udine;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di documentazione antimafia (D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.), è stata avviata la richiesta telematica di consultazione relativa alla “comunicazione antimafia” tramite l'apposita interfaccia della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA);

EVIDENZIATO che:

- il contratto di subappalto è sottoposto alla clausola sospensiva sino ad autorizzazione della stazione appaltante come sopra specificato;
- il presente provvedimento di autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale;

PRECISATO che la Fondazione Luigi Bon ETS, in qualità di concessionario, resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune di Tavagnacco dell'esecuzione dei servizi oggetto del subappalto;

RICHIAMATI:

- i principi del risultato e della fiducia, previsti rispettivamente dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 36 del 2023;
- l'articolo 119 del decreto legislativo n. 36/2023 e in particolare il comma 10, il quale dispone che: “L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro”;
- il comunicato del Presidente dell'ANAC di data 25 novembre 2020, avente per oggetto “Indicazioni in merito all'articolo 105, comma 13, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa” in base al quale: “i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante. A tal fine, si ritiene che la rinuncia potrebbe essere espressa nell'ambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto”;

RISCONTRATO che, in esito alla verifica condotta dalla Stazione Appaltante, l'operatore economico subappaltatore possiede tutti i requisiti di idoneità previsti ai sensi dell'Articolo 119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto di autorizzare, nelle more delle verifiche di legge, già avviate relative alla “comunicazione antimafia”, la ditta Fondazione Luigi Bon ETS (C.F. 80002530303 e P.I. 01614080305) a subappaltare alla ditta ARTEMEDIA S.R.L. (C.F. e P.IVA 02578130300) i “servizi complementari di sala durante gli spettacoli, di accesso e di custodia, gestione delle emergenze, assistenza tecnica e logistica e servizio di pulizie ordinarie”, per l'importo stimato di € 167.500,00 (comprensivo di € 6.700,00 per oneri di sicurezza);

PRESO ATTO che la Fondazione Luigi Bon ETS provvederà direttamente al pagamento della ditta subappaltatrice ARTEMEDA S.R.L., vista la dichiarazione della stessa ARTEMEDA S.R.L. di rinuncia al diritto di percepire il corrispettivo del contratto di subappalto direttamente dalla stazione appaltante;

PRECISATO che la ditta Fondazione Luigi Bon ETS, in qualità di concessionario, resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune di Tavagnacco dell'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto;

ACCERTATA l'insussistenza in capo allo scrivente di situazioni di conflitto di interesse (anche potenziale), in attuazione dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023;

DATO ATTO altresì che, ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente atto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dello stesso ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. n .267 del 18.08.2000 sul Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42 del 05.05.2009” così come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;
- il D.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.;
- l'atto sindacale prot. n. 10.504 del 30.04.2025 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa dell'Area Istruzione - Cultura - Demografico fino al 30.04.2026 e ravvisata quindi la competenza dello scrivente all'adozione del presente atto;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse si intendono qui interamente richiamate;
2. di autorizzare, nelle more delle verifiche di legge, già avviate relative alla “comunicazione antimafia”, la ditta Fondazione Luigi Bon ETS (C.F. 80002530303 e P.I. 01614080305) a subappaltare alla ditta ARTEMEDIA S.R.L. (C.F. e P.IVA 02578130300) i “servizi complementari di sala durante gli spettacoli, di accesso e di custodia, gestione delle emergenze, assistenza tecnica e logistica e servizio di pulizie ordinarie”, per l'importo stimato di € 167.500,00 (comprensivo di € 6.700,00 per oneri per la sicurezza”);
3. di dare atto che la Fondazione Luigi Bon ETS provvederà direttamente al pagamento della ditta subappaltatrice ARTEMEDA S.R.L., vista la dichiarazione della stessa ARTEMEDA S.R.L. di rinuncia al diritto di percepire il corrispettivo del contratto di subappalto direttamente dalla stazione appaltante;
4. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 119 “Subappalto” del D.lgs. 36/2023 e quanto previsto all'art. 33 del Capitolato Speciale di concessione;

5. di precisare che la ditta Fondazione Luigi Bon ETS, per gli aspetti di propria competenza, avrà il compito di vigilare sull'osservanza da parte della ditta subappaltatrice di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di subappalto;
6. di precisare che la ditta Fondazione Luigi Bon ETS, in qualità di concessionario, resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune di Tavagnacco dell'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto;
7. di dare atto altresì che il presente provvedimento di autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione comunale;
8. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza alla ditta concessionaria Fondazione Luigi Bon ETS e alla ditta subappaltatrice ARTEMEDA S.R.L.;
9. di dare atto che i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nelle apposite sezioni della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Tavagnacco.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ISTRUZIONE - CULTURA - DEMOGRAFICO**
(F.to Pierantonio Marcato)



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
1800	01/12/2025	SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA	218	01/12/2025

OGGETTO: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO PAOLO MAURENSIG DEL COMUNE DI TAVAGNACCO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2025-GIUGNO 2030 - CIG B7F1066A3C. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA ARTEMEDIA SRL C.F. E P.I. 02578130300.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio on line il 02/12/2025 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, precisamente fino al 17/12/2025.

Comune di Tavagnacco, addì 02/12/2025

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Cosesta Antoniazzi

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.